

**Chiarimenti sulle modalità di applicazione della Linee guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica nel territorio regionale**

La D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 ha approvato le linee guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica nel territorio regionale, fornendo al contempo le prime indicazioni sulle relative modalità di applicazione. Tale provvedimento è costituito da un Allegato A "Linee guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica" e da un Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica", che comprende i Comuni inseriti in zona sismica 1 e 2, alla data del 2013, e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di accelerazione sismica massima al suolo superiori a 0,175 g di cui all'O.P.C.M. 3519/2006.

A seguito però dell'insorgenza di problematiche in ordine all'applicazione delle disposizioni della citata D.G.R. n. 1572/2013 con particolare riferimento alle varie classificazioni degli strumenti urbanistici comunali, evidenziate dalle Amministrazioni comunali coinvolte e dagli uffici regionali preposti alla redazione dei pareri sismici di competenza, con D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 e relativo Allegato A (Studi Microzonazione Sismica - Direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento), risultato di un gruppo di lavoro costituito da tecnici della Direzione Difesa del Suolo e della Direzione Pianificazione Territoriale, sono stati forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine all'applicazione dei livelli di approfondimento degli studi in relazione alla tipologia di strumento urbanistico sul quale si deve operare.

Successivamente, dalla necessità di adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione Veneto alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), creata sulla base delle accelerazioni locali massime attese al suolo, e di disciplinare in maniera coordinata il controllo della pianificazione e dell'attività edificatoria, nel rispetto dei confini amministrativi comunali, con D.G.R. n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto.

Il criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche, applicato secondo il principio più cautelativo, è fondato sul valore di accelerazione sismica massima attesa  $a_{max}$  con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Sono assegnati alla zona 1 i Comuni con  $a_{max} > 0,250g$ , alla zona 2 quelli con accelerazione compresa tra 0,250 e 0,150g, e alla zona 3 quelli con accelerazione  $< 0,150g$  in coerenza con le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519.

L'aggiornamento delle zone sismiche alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006) ha determinato una redistribuzione numerica dei Comuni secondo la seguente tabella:

Classificazione sismica	Totali			Differenza tra la vecchia (con Comuni fusi) e nuova zonazione
	Zonazione sismica D.C.R. 67/2003	Zonazione sismica D.C.R. 67/2003 (con Comuni fusi)	Zonazione sismica D.G.R. 244/2021	
Zona 1	0	0	11	+11
Zona 2	88	81	247	+166
Zona 3	327	319	305	-14
Zona 4	165	163	0	-163
totale	580	563	563	

In base alla nuova classificazione, approvata con D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021, risulta che n. 148 Comuni assegnati alla zona 2 ( $0,150g < a_{max} < 0,250g$ ) presentano accelerazione compresa tra 0,150g e 0,175g, pertanto non rientrano nell'Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica" della D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013, e quindi non sono vincolati alle disposizioni del citato provvedimento.



67c4d5a4



La D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 prevedeva una fase di sperimentazione sulla base della quale si doveva valutare la rideterminazione delle disposizioni in essa riportate. Tale fase, ormai conclusa positivamente, ha evidenziato l'importanza e la necessità della predisposizione a livello comunale di studi di microzonazione sismica necessari per procedere ad un'adeguata programmazione e pianificazione urbanistica, ad una pianificazione dell'emergenza, oltre che utili come supporto della stessa progettazione.

Alla luce di tale fase sperimentale di applicazione delle linee guida allegate alla D.G.R. 1572/2013, si è rilevato che la predisposizione di uno studio di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) esteso all'intero territorio comunale, per le parti di interesse urbanistico (come esplicitato dalla D.G.R. 899/2019), consente di ottenere una visione d'insieme delle problematiche geologico-sismiche.

Inoltre la realizzazione, in fase di PAT e PI, di uno studio di Microzonazione Sismica sull'intero territorio urbanizzato (come definito dalla D.G.R. 899/2019) solleva i Comuni dalla predisposizione di ulteriori studi di MS per successive singole varianti o piani di lottizzazione per i quali dovranno essere eventualmente realizzati i necessari approfondimenti richiesti in fase di progettazione ai sensi del DM 17/1/2018.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno confermare le disposizioni della D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e successiva D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 a tutti i Comuni che con D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021 sono stati inseriti nelle zone sismiche 1 ( $a_{max} > 0,250g$ ) e 2 ( $0,150g < a_{max} < 0,250g$ ).

In applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ai sensi della quale le Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del Capo IV del medesimo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2 dello stesso articolo, si individua l'elenco aggiornato dei Comuni vincolati alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e alla D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, come riportato nell'Allegato B del presente atto.

I Comuni dell'Allegato B sono pertanto assoggettati alle disposizioni dell'art. 89 "Parere sugli strumenti urbanistici" Sezione I "Norme per le costruzioni in zone sismiche" del D.P.R. 380/2001 che li vincola alla richiesta del parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio secondo le disposizione richiamate nella D.G.R. 1572/2013.

Il parere ai sensi delle D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, che deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, sentita la Direzione Regionale competente in materia di geologia, assolve pertanto anche alle disposizioni previste dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001. Il parere dovrà essere rilasciato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, trascorso tale termine il parere deve intendersi reso come negativo, fatta comunque salva la facoltà di rilasciare il parere anche successivamente alla scadenza del termine indicato.

I Comuni dell'Allegato B sono vincolati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), nella fase di redazione dei primi strumenti urbanistici generali (PAT e PI) o prime loro varianti.

Gli studi di microzonazione sismica puntuali dovranno essere predisposti ad integrazione di studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) già esistenti ed estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), solo nel caso di redazione di varianti al PAT e PI che prevedano inserimento di nuove aree all'origine non programmate.



67c4d5a4

